

**CONVENZIONE PER IL FINANZIAMENTO DI UN POSTO DI
RUOLO DI PROFESSORE DI II FASCIA PER IL S.S.D. MED/40
“GINECOLOGIA E OSTETRICIA”, AI SENSI DELL’ART. 18,
COMMA 3, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2010, N. 240**

L’Università di Foggia, C.F. 94045260711, con sede legale in Foggia, via A. Gramsci, n. 89/91, rappresentata dal Magnifico Rettore, Prof. Pierpaolo Limone, nato a Lecce il 16/02/1975, domiciliato per la carica presso la sede legale dell’Università, sita in Foggia, via A. Gramsci n. 89/91, di seguito denominata anche semplicemente “Università”

E

L’Ospedale “Casa Sollievo della Sofferenza” Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico, C.F. 00138660717, con sede legale in San Giovanni Rotondo (Fg), viale Cappuccini n. 1, rappresentato dal Direttore Generale e legale rappresentante, Dott. Michele Giuliani, nato a _____, il _____, domiciliato per la carica presso la sede legale dell’ente, di seguito denominato anche semplicemente “I.R.C.C.S.”

PREMESSO

- che l’Università di Foggia, istituita con D.M. 5 agosto 1999, svolge, per le proprie finalità istituzionali, attività di ricerca scientifica, di didattica e di alta formazione professionale specialistica, nel rispetto dei principi fissati dalla legislazione vigente;
- che l’Università di Foggia e l’I.R.C.C.S. “Casa Sollievo della Sofferenza” hanno da tempo in corso rapporti di collaborazione didattica, scientifica ed assistenziale e che, pertanto, è comune interesse

	delle parti promuovere ulteriori iniziative nel campo della ricerca scientifica, della didattica e della formazione medica specialistica, come pure nello svolgimento di attività assistenziale integrata alle funzioni didattiche e di ricerca, anche nell'interesse del territorio di riferimento;	
	<ul style="list-style-type: none">• che l'I.R.C.C.S. "Casa Sollievo della Sofferenza" è particolarmente interessato a potenziare lo sviluppo della ricerca scientifica e lo svolgimento di attività di alta formazione, integrate all'attività assistenziale, nella disciplina della Ginecologia e Ostetricia, ed ha interesse a che lo svolgimento di tali attività integrate avvenga direttamente presso la sede dell'Istituto;	
	<ul style="list-style-type: none">• che l'I.R.C.C.S. "Casa Sollievo della Sofferenza" ha manifestato interesse a potenziare l'organico del personale docente dell'Università di Foggia, per il s.s.d. MED/40 "Ginecologia e Ostetricia", ed ha reso noto, a tal fine, con nota acquisita al protocollo universitario con n. 14201 – III/15 del 21/04/2020, di essere disponibile a finanziare la copertura di un posto di professore di II fascia, secondo quanto specificato negli articoli della presente convenzione;	
	<ul style="list-style-type: none">• che l'Università di Foggia ha interesse ad istituire un posto di professore di II fascia per il s.s.d. MED/40 "Ginecologia e Ostetricia", settore presente negli ordinamenti didattici dei propri corsi di laurea di area sanitaria nonché presente nell'ordinamento della propria Scuola di Specializzazione in Ginecologia e Ostetricia, che vedrebbe in tal modo consolidati i propri requisiti per l'accreditamento ministeriale;	
	<ul style="list-style-type: none">• che l'I.R.C.C.S., con la medesima nota del 21/04/2020 sopra citata,	

ha altresì manifestato il proprio interesse a che il docente reclutato al termine della procedura selettiva indetta dall'Università di Foggia ai sensi della presente convenzione, venga conferito all'assistenza ai sensi del D. Lgs. 517/1999 e della restante normativa di riferimento presso lo stesso Istituto, ai fini dello svolgimento dell'attività di ricerca clinica e di laboratorio specificata negli articoli a seguire della presente convenzione, in merito alla quale ricerca clinica l'Università ha a sua volta interesse.

TANTO PREMESSO

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto della collaborazione

Le premesse costituiscono parte integrante del presente atto.

L'Università si impegna ad istituire un posto di professore di II fascia per il s.s.d. MED/40 "Ginecologia e Ostetricia", presso il Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche, da coprire mediante procedura selettiva ex art. 18, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, con finanziamento integralmente a carico dell'I.R.C.C.S. "Casa Sollievo della Sofferenza", secondo quanto specificato nel successivo art. 2.

Il docente reclutato dovrà essere in possesso di documentata esperienza clinica e scientifica nel settore di riferimento.

Art. 2 – Finanziamento del posto di professore di ruolo di II fascia

L'I.R.C.C.S. "Casa Sollievo della Sofferenza" si impegna a finanziare per un quindicennio, ai sensi dell'art.5, comma 5, lettera a), del D. Lgs. 29 marzo 2012, n. 49, il costo sostenuto dall'Università per l'assunzione di un professore di II fascia da chiamarsi all'esito della procedura selettiva

suddetta. Nello specifico, l'I.R.C.C.S. si impegna ad erogare la somma complessiva di € 1.218.000,00, in n. 15 rate annuali di uguale importo, comprensivi degli oneri a carico ente, questi ultimi quantificati in € 333.815,00 per il quindicennio. L'I.R.C.C.S. si impegna, quindi, ad un versamento annuo di € 81.200,00, comprensivo degli oneri a carico ente, secondo quanto di seguito specificato: la prima quota annua dovrà essere versata entro 30 (trenta) giorni dalla stipula della presente convenzione e, comunque, prima della pubblicazione del bando della procedura selettiva da parte dell'Università; le successive quote dovranno essere versate entro il 30 giugno di ogni anno, a partire dall'anno 2021. L'obbligo di corresponsione delle somme suddette è, in ogni caso, subordinato alla copertura del posto di professore di II fascia per il S.S.D. MED/40 "Ginecologia e Ostetricia" da parte dell'Università. Le parti convengono che gli importi sopra indicati fanno riferimento alla valorizzazione economica standard della frazione di "punto organico" necessaria alla copertura del posto vigente al momento della stipula della presente convenzione. L'Università si impegna a dare immediata comunicazione all'I.R.C.C.S. della conclusione della procedura selettiva e del nominativo del docente che sarà chiamato a ricoprire il posto finanziato, nonché di qualsiasi mutamento dello stato giuridico di quest'ultimo che possa avere riflessi diretti relativamente alla copertura finanziaria del posto e all'attuazione della presente convenzione.

Art. 3 – Fidejussione

A garanzia dell'integrale e puntuale adempimento dell'intera obbligazione pluriennale di cui al precedente art. 2, l'I.R.C.C.S. "Casa Sollievo della

Sofferenza” deposita, all’atto della sottoscrizione della presente convenzione, idonea fidejussione bancaria o assicurativa irrevocabile, ma condizionata all’aggiudicazione del posto di professore di II fascia nel settore scientifico disciplinare MED/40.

Sarà cura esclusiva dell’I.R.C.C.S. “Casa Sollievo della Sofferenza” comunicare all’Istituto che ha prestato fidejussione l’avvenuto avveramento della condizione sopra indicata, dandone notizia, per conoscenza, all’Università.

Art. 4 – Conferimento all’assistenza del docente vincitore del concorso

Le parti convengono che il vincitore della procedura selettiva che prenderà servizio come professore di II fascia per il s.s.d. MED/40 sarà conferito all’assistenza presso l’I.R.C.C.S. “Casa Sollievo della Sofferenza”, ai sensi del D. Lgs. 517/1999 e nel rispetto della restante normativa di riferimento nonché del Protocollo d’Intesa sottoscritto tra la Regione Puglia e le Università di Bari e Foggia per la disciplina dell’attività assistenziale integrata dei docenti di area medica.

Il docente sarà conferito all’assistenza presso l’I.R.C.C.S. per lo svolgimento di attività clinica funzionale anche alla realizzazione dell’attività di ricerca specificata nel successivo art. 5, espressamente indicata dallo stesso I.R.C.C.S.

L’I.R.C.C.S. si farà carico del trattamento economico aggiuntivo da corrispondere al docente per l’attività assistenziale svolta, ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. 517/1999, trattamento economico che sarà quantificato con successivo atto convenzionale che sarà sottoscritto tra l’Università di Foggia

e l'I.R.C.C.S. "Casa Sollievo della Sofferenza" per la disciplina specifica del rapporto di servizio assistenziale, ivi compresa la tipologia di incarico assistenziale da attribuire al docente vincitore.

Art. 5 – Attività di ricerca scientifica

Il docente che prenderà servizio come professore di II fascia per il s.s.d. MED/40, svolgerà attività di ricerca anche presso l'I.R.C.C.S. "Casa Sollievo della Sofferenza", in linea con quanto proposto dallo stesso Istituto con la nota del 21/04/2020 sopra citata, utilizzando ambienti e apparecchiature messe a disposizione dallo stesso Istituto.

Più precisamente il docente svolgerà ricerca clinica e di laboratorio relativa a pazienti con alterazioni congenite o acquisite della coagulazione, in particolar modo nel corso della gravidanza e in occasione di patologie associate come carcinomi della sfera genitale femminile o malattie croniche.

Nel rispetto della vigente normativa in materia, l'Università e l'I.R.C.C.S. potranno utilizzare i prodotti della ricerca che dovessero scaturire dalla collaborazione scientifica disciplinata dalla presente convenzione nell'ambito delle rispettive procedure di valutazione dell'attività di ricerca.

La eventuale pubblicazione dei risultati delle ricerche dovrà dare in ogni caso evidenza della collaborazione tra Università e I.R.C.C.S.

Art. 6 - Dati Personali

I dati trattati in esecuzione della presente convenzione saranno utilizzati per i soli fini istituzionali nel rispetto delle vigenti disposizioni normative per la protezione o riservatezza dei dati e delle informazioni.

Art. 7 - Durata

La presente convenzione avrà la durata di anni quindici a decorrere dalla data della sottoscrizione.

Art. 8 - Integrazioni, modifiche e clausole di salvaguardia

Le Parti possono, di comune accordo, modificare o integrare le presenti disposizioni, tenendo conto di aspetti e circostanze che possono emergere nel corso della collaborazione.

Gli impegni assunti dall'I.R.C.C.S. all'art. 2 della presente convenzione nei confronti dell'Università verranno meno qualora e dal momento in cui il professore di II fascia reclutato mediante la suddetta procedura selettiva dovesse cessare il proprio rapporto lavorativo con l'Università.

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si rinvia alle norme del codice civile e delle disposizioni normative e regolamentari applicabili.

Art. 9 - Controversie

Per qualunque controversia relativa alla presente convenzione, non altrimenti risolvibile, è competente in via esclusiva il Foro di Foggia.

Art. 10 – Norma di chiusura

La presente convenzione viene redatta in formato elettronico e sottoscritta digitalmente da entrambe le parti.

L'imposta di bollo e le eventuali spese inerenti la presente convenzione sono a carico dell'I.R.C.C.S. "Casa Sollievo della Sofferenza".

La presente convenzione sarà registrata in caso d'uso, con spese a carico della parte richiedente.